

(N. 2141)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SANTERO, GASPAROTTO, CAPORALI e ZELIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1952

Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188
concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato nell'approvare nella seduta del 30 ottobre 1951 le modifiche portate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949 — con il disegno di legge n. 1185-B — concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali si è giustamente ispirato alla necessità che i concorsi non fossero ulteriormente procrastinati. Questo stato d'animo ha impedito che si tenesse nel dovuto conto la modifica portata dalla Camera dei deputati all'articolo 13 nella parte riguardante la elevazione dei limiti di età per l'assunzione dei primari.

Nella discussione avvenuta in Senato non si fa cenno a questa modifica che è passata pertanto inosservata all'Assemblea, modifica che è contraria allo spirito della legge e sancisce una ingiustizia nei riguardi di primari interini nell'*optimum* della loro capacità professionale. Infatti la legge con la peculiarità della transitorietà (durata di efficacia di un

anno) ha lo scopo di riaprire i concorsi ospedalieri da tempo sospesi con delle modalità particolarmente idonee a favorire i sanitari anziani che pur con adeguata preparazione non avevano da tanti anni potuto partecipare a concorsi.

Il Senato interpretando queste intenzioni del legislatore elevava di quattro anni il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 182, riguardante la elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario pensando così di ottenere che tutti i sanitari i quali per età avevano diritto a concorrere nel 1948 potessero ancora usufruire di tale diritto nel 1952 epoca in cui si presumeva potessero essere espletati i concorsi. Si riconosceva cioè ingiusto che le remore che la ratifica del decreto legislativo ha subito, escludessero dai benefici proprio quei sanitari che per più lunga preparazione ne sono più degni. La soppressione di questo aumento sancisce questa ingiustizia tanto più de-

plorevole in quanto che altri sanitari hanno potuto fino al 24 ottobre 1948 usufruire dell'articolo 10 del decreto legislativo ed essere confermati nel posto in via definitiva senza alcun concorso.

Si verifica oggi il fatto che parecchi primari interini che da molti anni assolvono le funzioni di interino per mancanza di concorsi devono lasciare il posto all'età di 57, 56, 55 anni

e pochi mesi quando si è molto discusso e si sta discutendo se sia o no il caso di lasciare il posto di primario medico e chirurgo a 65 oppure a 70 anni di età.

Questo disegno di legge ha pertanto lo scopo di riparare a tanta ingiustizia e incoerenza oltre a quello di mantenere agli ospedali e agli ammalati dei sanitari nell'*optimum* delle condizioni per il migliore dei rendimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione del personale sanitario, è aumentato di quattro anni, ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso ».